



Città di Asolo
Provincia di Treviso

Ufficio Commercio/Attività Produttive

Piazza G. D'Annunzio, 1 – 31011 Asolo (TV)

tel. 0423/524610- fax 0423/950130

Posta Elettronica Certificata (pec): comune.asolo.tv@pecveneto.it

e-mail: commercio@comune.asolo.tv.it

orario apertura al pubblico:

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00/12.45

giovedì ore 15.00/18.00

ORDINANZA

rep. n. 125/2010 - prot. n. 24008 - del 27 dicembre 2010

DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO.

IL SINDACO

Visti gli artt. 11,12 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs n. 267/2000 (T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Vista la propria ordinanza n. 24/99 - prot. n. 8050 - del 21 maggio 1999 e s.m.i. di disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio;

Vista la determinazione n. 2888/2005 - prot. n. 62434/2005 - del 14 luglio 2005 del Dirigente del Settore Promozione del Territorio e Politiche Formative della Provincia di Treviso, con la quale il Comune di Asolo viene riconosciuto come Città d'arte ai fini della deroga agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciale, nel periodo domenicale e festivo, limitatamente alle attività ricadenti nel Centro Storico, così come definiti dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 – zona A, per un periodo di 320 giorni all'anno;

Considerate le esigenze degli operatori del settore e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, nonché delle organizzazioni sindacali;

Rilevata la necessità di aggiornare la disciplina degli orari delle attività in oggetto;

Visti i pareri espressi a tal fine dalle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Ritenuto compatibile, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del citato D. Lgs. 114/98, assoggettare alla presente disciplina degli orari anche le attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, salve le disposizioni eventualmente difformi previste nei regolamenti di mercato;

ORDINA

la disciplina degli orari delle attività esercenti la vendita al dettaglio in sede fissa nonché su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio comunale è fissata come segue:

Articolo 1 - orari giornalieri

Zona Centro Storico

1. Nell'area del Centro Storico di Asolo, così come definita dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 – zona A ed individuata nella planimetria allegata, nel periodo dal 6 gennaio al 21 novembre (320 giorni all'anno) gli esercenti delle attività commerciali di vendita al

dettaglio, su aree private, in sede fissa, determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi (*).

Nel rimanente periodo gli esercenti devono osservare quanto previsto per le “altre zone del Comune”.

2. La vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante è fissata dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Altre zone del Comune

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
2. L'orario prescelto dall'esercente dovrà essere comunicato al Comune almeno cinque giorni prima della sua effettuazione e si intende acconsentito salvo che entro tale periodo il Sindaco, per esigenze di coordinamento degli orari, non concordi un orario diverso.
3. La vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante è fissata dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Articolo 2 - chiusura infrasettimanale

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa e non obbligatoria.

Gli esercenti che comunque intendessero usufruire di tale facoltà, potranno effettuarla scegliendo liberamente fra lunedì mattina o pomeriggio, mercoledì pomeriggio o sabato pomeriggio.

Qualora l'esercente osservi l'orario continuato, la mezza giornata di chiusura termina o inizia alle ore 13.00.

Articolo 3 - chiusure domenicali e festive e relative deroghe

Zona Centro Storico

Nell'area del Centro Storico di Asolo, così come definita dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 – zona A ed individuata nella planimetria allegata, nel periodo dal 6 gennaio al 21 novembre (320 giorni all'anno), gli esercenti delle attività commerciali di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale (*).

Nel rimanente periodo gli esercenti devono osservare quanto previsto per le “altre zone del Comune”.

Altre zone del Comune

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva, con l'eccezione delle deroghe previste dalla presente ordinanza.
2. Le otto domeniche o festività, oltre a quelle del mese di dicembre (con esclusione del giorno di Natale), per le quali è prevista la possibilità di deroga all'obbligo di chiusura sono le seguenti:

- la festività dell'Epifania
 - la domenica che cade nella prima settimana dei saldi invernali
 - la domenica delle Palme
 - la domenica che cade nella prima settimana dei saldi estivi
 - la penultima e l'ultima domenica di ottobre
 - la penultima e l'ultima domenica di novembre
- 3 - E' prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali nelle seguenti festività: 1° gennaio, domenica di Pasqua, 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre.
- 4 - Gli esercizi del settore alimentare devono garantire il servizio al pubblico in caso di tre o più festività consecutive, effettuando l'apertura antimeridiana fino alle ore 13 nella terza festività. Nel caso la terza festività cada di domenica, l'obbligo di apertura è spostato alla seconda festività salvo che non si tratti delle giornate di cui al precedente comma 3 e che non sia prevista la deroga all'obbligo di chiusura.
- 5 - Qualora la giornata di svolgimento del mercato di Asolo e di Casella coincidesse con un giorno considerato festivo agli effetti civili, il mercato si terrà di venerdì e nel caso che anche tale giorno fosse festivo, di giovedì.
- 6 - Qualora la giornata di svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo coincidesse con la domenica di Pasqua, il mercatino si terrà il lunedì dell'Angelo (pasquetta).

Articolo 4 - Attività miste

Le attività miste soggette in parte al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e in parte ad altra normativa, nelle ore e nelle giornate in cui è prevista la chiusura dei negozi devono sospendere la vendita al dettaglio.

Articolo 5 - Attività di vendita in orario notturno

Fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere di apertura, gli esercizi di vicinato situati fuori del centro storico, potranno essere autorizzati all'apertura dalle ore 6.00 fino alle ore 22.00, anche per periodi limitati, qualora venga indicata l'effettiva esigenza del servizio da parte dell'utenza.

Tali esigenze dovranno essere preventivamente vagliate congiuntamente dalle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.

Articolo 6 - Informazione al pubblico degli orari di vendita

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno del negozio.

Articolo 7 – Esclusioni

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi turistici ed ai complessi turistici ed alberghieri;
- c) esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie ed aeroportuali;
- d) esercizi di vendita situati all'interno di sale cinematografiche;
- e) rivendite di riviste e giornali;
- f) esercizi specializzati nella vendita di fiori, piante ed articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, qualora le suddette attività siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Il requisito della specializzazione sussiste quando almeno il 70% della superficie dell'esercizio è destinato alla vendita delle merceologie predette. Gli esercenti sono tenuti a dimostrare il possesso di tale requisito mediante autocertificazione da presentarsi al competente Ufficio Commercio.

- g) esercizi di vendita al dettaglio svolta presso stazioni di servizio autostradali.

Articolo 8 – Sanzioni

- 1 - Per le violazioni alla presente ordinanza – ad esclusione di quanto sancito dal successivo comma 2 e fatte salve le sanzioni previste all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 1998, n. 114, - ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica una sanzione amministrativa di € 50,00 per il pagamento in misura ridotta.
2. Per le violazioni agli obblighi di chiusura domenicale o festiva – in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15 – si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00= ad una massimo di € 3.000,00=. Dalla seconda violazione, il Comune è altresì tenuto ad imporre la chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sette giorni fino ad un massimo di quindici giorni.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Vengono meno, con decorrenza dalla stessa data, gli effetti dell'ordinanza n. 24/99 - prot. n. 8050 - del 21 maggio 1999 e s.m.i.

Il Sindaco
Avv. Loredana Baldisser

(*) la deroga è soggetta a conferma annuale da parte della Provincia di Treviso. La conferma verrà inserita nel sito Internet del Comune, consultabile all'indirizzo <http://www.comune.asolo.tv.it> a partire dal 1° dicembre di ogni anno.